Sent. n. 230/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del

Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la

seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79539/pensioni militari

del registro di Segreteria.

TRA

il Sig. XX

(C.F.omissis), nato a omissis il

omissis ed ivi residente in via omissis,

rappresentato e difeso, come da

procura allegata al ricorso, dall'Avv. Paolo Celli

(C.F. CLLPLA64A25H501Q), pec

paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio, sito in Roma alla

via Luigi Rizzo, n. 72, che dichiara di voler ricevere

tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de

quo al n. di fax: 0645435751 ed all'indirizzo p.e.c.

paolocelli@ordineavvocatiroma.org;

ricorrente-

CONTRO

- Ministero della Difesa (C.F. 80234710582), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, in Via dei Portoghesi, n. 12;

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, in Via Ciro il Grande n. 21;

- resistenti -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 15 maggio 2024, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, nessuno è comparso per le parti;

FATTO

1. Parte ricorrente ha depositato il ricorso, ma non ha notificato il ricorso medesimo ed il decreto di fissazione udienza alla controparte.

2. In data 10 maggio 2024 il legale di parte ricorrente ha depositato, mediante il Sistema Giudico, atto di rinuncia agli atti del giudizio, datato 30 aprile 2024, senza provvedere alla notifica alla controparte.

DIRITTO

1. Parte ricorrente, senza avere instaurato la lite con la controparte, ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio.

Pertanto, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 110 c.g.c., in quanto la rinuncia del ricorrente non è stata accettata dalla parte resistente, non essendo stato instaurato il contraddittorio per inattività del ricorrente medesimo.

2. Tuttavia, la rinunzia, ancorché non accettata, assume rilievo ai sensi dell'art. 100 c.p.c., richiamato dall'art. 7, comma 3, c.g.c., in quanto il ricorrente ha manifestato il venir meno dell'interesse ad agire, venendosi così ad integrare una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente, che comporta la sopravvenuta improcedibilità del ricorso (in tal senso, C.d.c., sez. giur. Lazio, 31.1.2022, n. 79), con conseguente definizione della lite con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

3. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale (tali sono le questioni relative alla carenza di interesse e

all’improcedibilità: cfr. Cdc, sez. II app.,

29.8.2019, n. 301) - senza che vi sia stata attività

delle parti resistenti, neanche evocate in giudizio

- non vi è luogo a pronunzia sulle spese del giudizio.

4. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art.

31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio

pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la

Regione Lazio, in composizione monocratica

definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il ricorso;

- nulla per le spese del giudizio;

- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15

maggio 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA